



**Ufficio del Giudice di Pace di Pescopagano**  
**Sezione Civile**

Il Giudice di Pace dott. Angelo Gallo,  
visti gli atti dei procedimenti civili dell'ufficio;  
visto il ruolo delle cause civili assegnate all'udienza del **17 giugno 2020**;  
letto e richiamato il decreto n. 31/20 del Presidente del tribunale di potenza nelle parti  
in cui *i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti possono essere celebrati in presenza, nell'osservanza delle regole di distanziamento sociale e di comportamento... e le opposizioni a sanzioni amministrative, e agli atti giudiziari delle parti afferenti procedimenti non rinviati e quindi trattati, potranno essere depositati tramite PEC per gli uffici provvisti, ovvero tramite PEO;*

osserva

Va operata una differenziazione dei procedimenti, avendosi riguardo:

- 1) alle cause in cui sussiste la necessità di *provvedere con urgenza*, rappresentata dal "*grave pregiudizio*" che le parti potrebbero subire dalla ritardata trattazione del procedimento, solo che si consideri – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – che in virtù dell'art. 111 Cost. e art. 6 par. 1 CEDU, allorchè il differimento dell'udienza comporti (anche potenzialmente) *il superamento del termine biennale di ragionevole durata del processo*, rischiando di arrecare grave pregiudizio alle parti, può essere dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. a), L. 27/20;
- 2) alle cause – con specifico riferimento al singolo procedimento – *alla natura dei diritti in contesa, all'interesse delle parti* come specificamente rappresentato, *alla data di iscrizione a ruolo della causa*, allo "*stato processuale del procedimento*", considerandosi, di regola, suscettibile di *trattazione senza rinvio*, e dunque da trattare, la causa giunta alla *precisazione delle conclusioni*;
- 3) alle cause che, nello stato processuale, consentono *lo svolgimento dell'udienza senza la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*;
- 4) alle cause che registrano la presenza del medesimo avvocato di fronte a diverse parti contumaci e/o costituiti a mezzo PEC, senza la presenza fisica di altro soggetto, con la presenza, quindi, di un solo avvocato per più procedimenti.

Operata tale differenziazione, preso atto delle disposizioni emergenziali in materia sanitaria;

letti gli artt. 175 c.p.c.; 82 disp. att. c.p.c.;

**dispone**

la trattazione delle cause chiamate all'udienza del 17.06.2020 per le quali è prevista lo svolgimento dell'udienza senza la presenza di soggetti diversi dai due difensori delle parti in quanto, trattasi di più cause seriali che si trovano tutte nel medesimo

stato processuale, con medesima causa petendi e medesima parte opponente, anche se con diversa parte opposta, per le quali è prevista la riunione dei procedimenti per ragioni di economia processuale ex artt. 273, 274 e 151 disp. att. c.p.c..

La trattazione da celebrarsi "in presenza", con l'invito alle parti, nell'accesso negli uffici e nell'aula di udienza, all'osservanza delle regole sanitarie di distanziamento e di comportamento sociale.

La celebrazione dell'udienza avverrà, pertanto, "*a porte chiuse*" ex art. 128 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Pescopagano, 15.06.2020



Il Giudice di Pace  
Dott. Angelo Gallo